



## REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Riferimenti legislativi: art.24 L.P. 5 agosto 2006 e successive modifiche

### Art. 1 Compiti

1. Le funzioni e la composizione del Collegio dei Docenti sono stabilite dallo statuto.
2. Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare ed adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento, seguendo le linee di indirizzo esplicitate nel Progetto di Istituto.
3. Il Collegio dei Docenti:
  - delibera la programmazione generale dell'attività didattico – educativa in coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale n.5/2006, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'Istituzione e adegua i piani di studio provinciali alle scelte definite dal progetto d'istituto;
  - elabora e delibera la parte didattica del Progetto d'istituto;
  - propone al dirigente dell'Istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.
  - approva il Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione;
  - individua i docenti componenti il Nucleo Interno di Valutazione (se costituito);
  - elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'istituzione secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale, avendo cura di rappresentare entrambi gli ordini.

### Art. 2 Composizione

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione. Esso è presieduto e convocato dal Dirigente dell'Istituzione, che stabilisce l'ordine del giorno.





### Art. 3 Condotta durante le sedute

1. Vista l'importanza dei compiti del Collegio dei Docenti, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.
2. I componenti del Collegio dei Docenti durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
3. Se un componente del Collegio dei Docenti lede i principi affermati nei precedenti commi, il dirigente è tenuto a richiamarlo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il dirigente può togliergli la parola.
5. Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente la riunione o a spostarla a data da destinarsi.

### Art. 4 Convocazione

1. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal dirigente scolastico attraverso circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni.
2. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.
3. La convocazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto può essere formulata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Collegio stesso.
- 3bis. Il Collegio dei Docenti può essere consultato in modalità telematica attraverso l'uso della piattaforma di comunicazione dell'istituto. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. L'avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire in giorno precedente rispetto all'avvio delle votazioni e deve contenere l'indicazione della durata prevista, di norma non inferiore alle 24 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura. Il Collegio Docenti, comprese le sue articolazioni, può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando il sistema di cui sopra per le votazioni delle delibere. Tutti i membri del collegio sono tenuti ad esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun docente previo accesso alla medesima piattaforma.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal dirigente scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico.
5. Il dirigente ha comunque facoltà di convocare il Collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
6. Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo di settembre e il trenta di giugno.
7. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno sia rinviata ad altra data, non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare.
8. L'avviso di convocazione deve indicare l'o.d.g. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine della seduta. La durata massima della seduta è di 3 ore.
9. L'o.d.g. deve sempre prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente.





10. Ogni componente del Collegio può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'o.d.g. L'inserimento di argomenti non previsti è proposto e messo in votazione all'inizio della seduta.
11. In caso di motivata necessità ed urgenza, il dirigente scolastico può inserire all'o.d.g. del Collegio dei Docenti, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con preavviso di almeno 24 ore.
12. Il Collegio dei Docenti si articola in: dipartimenti, commissioni permanenti (formazione classi), commissioni annuali e gruppi di lavoro temporanei e sessioni separate per ordini di scuola.

#### Art. 5 Dipartimenti / aree disciplinari

1. I dipartimenti disciplinari hanno le seguenti competenze:
  - a. definiscono contenuti, abilità, competenze delle singole discipline per ciascuna classe di ciascun ordine
  - b. scelgono i libri di testo
  - c. propongono l'acquisto di sussidi didattici
  - d. propongono attività di formazione e aggiornamento
  - e. propongono progetti di eccellenza e di sperimentazione didattica
  - f. predispongono le attività di sostegno all'apprendimento relative alla disciplina di competenza
  - g. predispongono prove comuni
  - h. predispongono griglie e formulano standard di valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal Progetto di Istituto.
2. Ciascun dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di aree disciplinari affini.
3. Il dipartimento è presieduto dal dirigente o da un docente delegato con funzione di coordinatore cui viene affidato l'incarico di documentazione del materiale prodotto.
4. Il dipartimento è convocato secondo il calendario annualmente predisposto.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal coordinatore.
6. Una sintesi annuale del lavoro svolto dai dipartimenti viene trasmessa al dirigente per la conservazione agli atti

#### Art. 7 Commissione formazione classi

1. Competenze:
  - a) collabora con il dirigente nella formazione delle classi, seguendo i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali e le direttive del dirigente
  - b) valuta le informazioni e le proposte presentate dai docenti della scuola primaria.
2. Composizione:

la commissione formazione classi è costituita dal dirigente e vi possono far parte almeno 2 docenti, individuati annualmente dal dirigente.





## Art. 8 Commissioni annuali

1. Il Collegio dei Docenti può nominare commissioni per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie di sua competenza.
2. Ogni commissione è presieduta dal dirigente o da un docente delegato con funzione di coordinatore.
3. Ogni commissione è convocata dal coordinatore previa informazione al dirigente.
4. Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal coordinatore.
6. Una sintesi annuale del lavoro svolto dalla commissione viene trasmessa al dirigente per la conservazione agli atti. La commissione deve riferire al Collegio dei Docenti sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.
7. Il Collegio dei Docenti, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione da parte della commissione.

## Art. 9 Approvazione progetti

1. I docenti - singoli, gruppi, commissioni - contribuiscono a migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso la proposta, la predisposizione, il monitoraggio e la verifica finale dei progetti.
2. I progetti di sperimentazione/innovazione didattica sono presentati sulla base di un processo di autovalutazione, di una proposta di miglioramento dell'offerta o di modificazioni normative nazionali o provinciali.
3. Le proposte sono presentate dai portatori di interesse (consigli di classe, dipartimenti, commissioni, consulta dei genitori).

## Art. 10 Presidenza

Il Dirigente scolastico presiede il Collegio dei Docenti e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate
- può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte
- stabilisce la sequenza delle votazioni
- proclama l'esito delle votazioni
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del Regolamento del Collegio.





## Art. 11 Segretario e verbali

1. Il dirigente attribuisce le funzioni di segretario del collegio ad uno dei suoi collaboratori o a un docente.
2. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del Collegio dei Docenti, firmato dal dirigente e dal segretario stesso.
3. Il verbale deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni, le deliberazioni. Ogni docente ha il diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte eventuali dichiarazioni.
4. All'inizio di ogni adunanza il Collegio dei Docenti procede all'approvazione del verbale della seduta precedente, previa sua pubblicazione, diffusione e/o inserimento nell'area riservata del sito, almeno 5 giorni prima della seduta.
5. Ogni docente, nel momento in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modifiche o rettifiche, senza tuttavia entrare nel merito della discussione.

## Art. 12 Svolgimento delle sedute

1. Il Collegio dei Docenti è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo di tutti i docenti.
2. La presenza dei componenti del Collegio dei Docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, che verrà allegato al verbale o conservato agli atti.
3. Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il dirigente dà inizio ai lavori.
4. In mancanza di numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta viene dichiarata deserta; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti presenti.
5. Nel corso dei lavori ogni docente può chiedere al dirigente la verifica del numero legale. Qualora venisse confermata la mancanza, il dirigente dichiara sciolta la seduta.
6. Il dirigente, conclusa la fase preliminare, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'o.d.g.
7. Tutti i docenti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'o.d.g. e possono intervenire nel dibattito, dopo averne fatto richiesta al dirigente.
8. Il dirigente regola la discussione consentendo a tutti gli aventi diritto di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.
9. È consentito a ciascun docente la possibilità di replica, per un tempo circoscritto.
10. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
11. Nessuno può interrompere chi parla tranne il dirigente, per un richiamo al regolamento del Collegio dei Docenti.
12. Il dirigente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione, prima di procedere ad eventuali votazioni.







### Art. 13 Votazione

1. Il Collegio dei Docenti può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
3. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazioni per singole parti.
4. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
5. I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Collegio dei Docenti, decidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario.
6. Per il conteggio dei voti vengono indicati due docenti.
7. Sono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad inizio seduta, il Collegio dei Docenti designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori.
8. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.
9. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
10. In caso di parità, prevale il voto del dirigente.
11. Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il dirigente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
12. Nel caso in cui ci siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti validi.
13. Qualora siano in discussione più di due proposte, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
14. Terminata la votazione, il dirigente ne proclama l'esito.

### Art. 14 Conclusione delle sedute

1. Il dirigente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g.
2. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il dirigente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'o.d.g. e non sia stata prevista nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il dirigente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti all'ordine del giorno.
4. Di norma non è consentito ad alcun componente del Collegio dei Docenti lasciare l'assemblea, fino a quando il dirigente non abbia dichiarato chiusa la seduta.





## Art. 15 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi del Collegio dei Docenti.
3. Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti stesso.

Regolamento approvato nella seduta del collegio docenti del 20 febbraio 2017

Modificato nella seduta del collegio docenti del 29 aprile 2020 (Integrazione art. 4, comma 3.bis)

